COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

COVID 19

LINEE GUIDA PER LA FASE DUE

SPOSTAMENTI, COSA CAMBIA DAL 18 MAGGIO:

• Ci si può spostare liberamente all’interno della stessa Regione

• Non servirà più l’autocertificazione

• Si potranno vedere anche gli amici

• Sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti

al pubblico

SPOSTAMENTI,COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO:

• Sono consentiti gli spostamenti interregionali

• Sono consentiti gli spostamenti da e per l’Unione Europea, gli Stati

Schengen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino, il Principato

di Monaco.

• Gli spostamenti potranno essere limitati, con appositi DPCM, in

specifiche aree del territorio nazionale o in specifici stati, per motivi

legati a rischi epidemiologici.

Fino al 3 Giugno COSA RESTA INVARIATO:

• Gli spostamenti tra Regioni continuano ad essere consentiti solo per:

• -comprovate esigenze lavorative

• -assoluta urgenza

• -motivi di salute

• -rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

• Le persone sottoposte alla misura della quarantena non possono

lasciare la propria abitazione o dimora

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE, COSA CAMBIA CON IL DPCM DEL 17 MAGGIO:

• Dal 18 maggio riapriranno le attività economiche di:

• • vendita al dettaglio, inclusi i centri commerciali e i mercati all’aperto

• • esercizi legati alla cura della persona (parrucchieri, centri estetici, ecc.)

• • servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.)

• • stabilimenti balneari

• COME:

• In via generale, con ingressi dilazionati e la distanza interpersonale di un metro, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e linee guida nazionali e in coerenza con i criteri e le misure di cui agli Allegati 10 e 11 del DPCM

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE

• Linee di indirizzo delle Regioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

• Misure generali

• \*Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi

• \*Mantenimento del distanziamento interpersonale

• \*Accessi regolamentati scaglionati in funzione degli spazi disponibili,

• \*Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani

• \*Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto

• \*Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti

• \*Informazione, tramite cartelli in italiano e inglese, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE - Linee di indirizzo delle Regioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbistici), competenze dei Comuni:

• \*Dovranno regolamentarne la gestione al fine di evitare assembramenti e di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale

• \*Dovranno prevedere misure per accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, al fine di evitare il sovraffollamento e di assicurare il distanziamento sociale

• \* Tra le misure per il distanziamento sociale:

• -corsie mercatali a senso unico

• -posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi

°maggiore distanziamento dei posteggi e, a tal fine, ove possibile, ampliamento dell’area mercatale

• individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro

• \*Potranno valutare di sospendere la vendita di beni usati.

ATIVITÀ ECONOMICHE,PRODUTTIVE E SOCIALI MISURE DI SICUREZZA Previste dal DL n. 33 del 16 maggio e dal DPCM del 17 maggio

• Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o

delle linee guida, idonei a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati

dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi dei protocolli e

linee guida nazionali.

• La mancata attuazione dei protocolli o delle linee guida, regionali o nazionali, che non

assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al

ripristino delle condizioni di sicurezza

• Le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione

epidemiologica nei propri territori e, se del caso, possono adottare misure derogatorie,

ampliative o restrittive

• ATTIVITÀ SPORTIVE

• Dal 18 maggio saranno consenti gli allenamenti degli sport di squadra,

rispettando il distanziamento sociale e a porte chiuse

• Dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri

sportivi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e senza

alcun assembramento

• Dal 18 maggio è consentito svolgere attività sportiva o motoria

all’aperto rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri

per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

• Dal 18 maggio riapriranno i musei, rispettando la distanza di un

metro tra i visitatori

• Dal 15 giugno apriranno teatri, cinema e sale da concerto, anche

all’aperto, con numero massimo di spettatori (200 luoghi chiusi,

1000 all’aperto)

• Dal 15 giugno saranno consentite attività ludiche, ricreative ed

educative per bambini, anche al chiuso o all’aria aperta

CELEBRAZIONI LITURGICHE

• Dal 18 maggio saranno consentite tutte le funzioni religiose nel

rispetto dei protocolli di sicurezza e sempre nel rispetto delle regole

del distanziamento sociale

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE, Fino al 14 giugno:

• Continuano a essere sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le

attività didattiche nelle scuole, nelle università e nei corsi di formazione

• Continuano ad essere sospese le attività che si svolgono nelle sale da

ballo, nelle discoteche, nelle fiere e nei congressi

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

• Continua ad essere vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al

pubblico.

• Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità

stabilite da appositi DPCM.

• Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro.

• Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di

almeno un metro.

• SANZIONI AMMINISTATIVE

• Le violazioni delle disposizioni del Decreto legge n.33 sono punite

con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

• Nel caso in cui la violazione sia commessa dalle attività economiche,

produttive e sociali, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

SANZIONI PENALI:

• Il mancato rispetto della quarantena è punito, ai sensi dell’art. 260

R.D. 27 luglio 1934, n.1265(TULS), con l’arresto da 3 a 18 mesi e con

il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000euro.